

n. 1 /2020 R.G. Liquidazione del Patrimonio

TRIBUNALE DI VERBANIA

Il Giudice,

vista la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 28.2.2020 da CAVALIERE Giuseppe e la documentazione allegata;
vista la documentazione depositata successivamente in data 5.3.2020 e 19.5.2020;
vista l'atto di "adeguamento della domanda di liquidazione del patrimonio" depositato dal ricorrente in data 19.5.2020;

Rilevato che il debitore ha dichiarato:

- di essere attualmente disoccupato;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento incolpevole derivante dalle vicende della ditta individuale di cui era titolare (avente ad oggetto la manutenzione straordinaria di edifici condominiali e il noleggio con operatore di macchine per edilizia e attualmente cessata) e in particolare, per effetto dell'esborso finalizzato all'acquisto dal fallimento della società COSTRUZIONI EDIL MILANO S.R.L. (delle cui quote erano titolari i genitori e gli zii paterni) dei macchinari necessari al lavoro (prima oggetto di un contratto di ramo d'azienda con la medesima società poi fallita) nonché a causa delle sanzioni amministrative, delle spese legali e del sequestro penale dei mezzi seguiti al decesso di un lavoratore della ditta (per il quale l'istante non è stato ritenuto responsabile);
- di non possedere beni immobili o beni mobili, se non un'autovettura colpita da tre provvedimenti di fermo amministrativo;
- di vivere con i propri genitori, di non essere sposato e di non avere figli;
- che la sua situazione debitoria ammonta complessivamente a € 482.908,98, di cui € 283.544,46 con Agenzia delle Entrate, € 144.803,71 con INPS, € 11.683,85 con INAIL e i rimanenti evidenziati nell'allegato 7 al ricorso;

Rilevato che il debitore propone la liquidazione del proprio patrimonio costituito essenzialmente:

- da un credito di € 100.166 verso CEM Noleggio Piattaforme Aeree srls (per il quale indica un piano di pagamento di quattro anni),
 - dall'autovettura Fiat Bravo del valore stimato di € 200, gravata da 3 provvedimenti di fermo amministrativo;
- nonché di mettere a disposizione
- la parte del reddito da lavoro che dovesse reperire nel corso della procedura, eccedente le esigenze del proprio mantenimento con la precisazione che viene



comunque messa a disposizione dei creditori la cifra mensile (per quattro anni) di €197,28 (calcolata sulla base dell'ultimo stipendio percepito dal ricorrente e tenuto conto delle spese per far fronte alle esigenze di vita del medesimo);
preso atto che CAVALIERE Salvatore, padre del ricorrente, si è impegnato a corrispondere detto importo di € 197,28 qualora il figlio non dovesse riuscirci autonomamente;
rilevato che il debitore dà atto che il conto corrente acceso presso Banca Unicredit ha all'attualità saldo negativo e non risulta titolare di altri conti;

rilevato che non sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e b) l. 3/2012
rilevato che la domanda di liquidazione ex art. 14 ter l. 3/2012 è accompagnata dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C. nominato nella persona dell'avv. Alessandra Marchioni;
rilevato che la documentazione depositata è completa come attestato anche dall'O.C.C.;

rilevato che la situazione di sovraindebitamento è da ricollegare alle vicende della ditta individuale di cui il ricorrente è stato titolare;
rilevato che la non ascrivibilità al ricorrente e l'imprevedibilità dei principali eventi che hanno inciso sull'attività dell'impresa avviata (fallimento della Costruzioni Edil Milano srl e infortunio mortale sul lavoro di un dipendente) e la tempestiva chiusura della ditta consentono di ritenere la mancanza di colpa nell'assunzione delle obbligazioni;
rilevato che la documentazione prodotta ha consentito all'O.C.C. di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

rilevato che il ricorrente non è titolare di beni immobili e beni mobili, fatta eccezione di una autovettura FIAT BRAVO targata DW 770 DY del valore stimato di € 200 (gravata da provvedimenti di fermo amministrativo);
dato atto che nell'attivo messo a disposizione è da considerare il credito del ricorrente verso CEM Noleggio Piattaforme Aeree srls dell'importo di € 100.166 (garantito da ipoteca) nonché la somma mensile di € 197,28 (per 48 mensilità), eventualmente garantita alla procedura mediante apporto di un soggetto esterno (Cavaliere Salvatore), salvo integrazione di detto importo qualora nel corso della procedura CAVALIERE Giuseppe dovesse reperire un'attività lavorativa;

rilevato che, quanto al credito, messo a disposizione dell'attivo della procedura, è compito del liquidatore esigere o cedere il credito, secondo le modalità che saranno ritenute più opportune nell'interesse dei creditori;



rilevato che, quanto al reddito da lavoro, sulla base di quanto previsto dall'art. 14 ter comma 6, deve ritenersi compresa nella liquidazione la parte di quanto percepito dal debitore eccedente le esigenze del proprio mantenimento; ritenuto pertanto che, ferma la messa a disposizione dell'importo di € 197,28 mensili per 48 mensilità, ove il debitore reperisse in corso di procedura un'occupazione o percepisce redditi dalla propria attività lavorativa, dovrà mettere a disposizione la parte di quanto guadagnato con la propria attività eccedente le esigenze del proprio mantenimento come determinato con il presente provvedimento (se superiore a quella di € 197,28);

rilevato che il debitore indica approssimativamente in € 602 la somma mensile necessaria per il proprio mantenimento (non essendo sposato, non avendo figli e vivendo presso i genitori) e che quindi la somma dell'attività lavorativa, che dovesse svolgere il debitore, esclusa dalla liquidazione deve indicarsi in € 650 mensili;

rilevato che ai sensi dell'art. 14 undecies l. 3/2012 i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa;

rilevato, come anche attestato dall'O.C.C., che i creditori non potrebbero trovare maggiore soddisfazione attraverso esecuzioni individuali atteso che viene messo a disposizione l'intero patrimonio del debitore nonché quota parte dello stipendio che dovesse sopravvenire al ricorrente oltre ad una cifra mensile anche nel periodo di disoccupazione (e per quattro anni per il caso non venga reperita altra occupazione) e che comunque, ai sensi di legge, la liquidazione dovrà comprendere quanto possa sopravvenire al debitore nei prossimi quattro anni;

ritenuto che, allo stato, non siano emersi atti compiuti dal debitore in fronde ai creditori nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter L. n. 3/2012;

visto l'art. 14 quinquies L. n. 3/2012

P.Q.M.

1. Dichiaro aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di CAVALIERE Giuseppe
2. nomina liquidatore l'avv. Alessandra Marchioni con studio in Omegna Via Mazzini 68

Dà atto che i beni oggetto di liquidazione sono:



- il credito di € 100.166 verso CEM Noleggio Piattaforme Aeree srls,
 - l'autovettura Fiat Bravo targata DW 770 DY del valore stimato di € 200;
- nonché
- la cifra mensile (per 48 mesi) di €197,28 (corrisposta alla procedura da Cavaliere Salvatore ove il ricorrente non ne avesse la disponibilità) ovvero, dal momento in cui il debitore reperirà un'occupazione o comunque svolgesse qualsiasi tipo di attività lavorativa remunerata, la somma (se superiore) eccedente quanto necessario al proprio mantenimento (come determinato al punto 7) del reddito da lavoro del debitore;

3. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5, non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

4. dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del tribunale o su altro sito web a scelta del liquidatore;

5. ordina la trascrizione del presente provvedimento in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel patrimonio, a cura del liquidatore;

6. ordina il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

7. esaminati gli atti e i documenti da cui risulta che il debitore non è sposato, non ha figli e vive con i propri genitori, dispone ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che il reddito da lavoro del debitore (che dovesse sopravvenire) risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 650 netti mensili, con accantonamento per la durata della procedura ai sensi dell'art. 14 undecies l. 3/2012, della parte eccedente tale misura a soddisfacimento dei creditori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al proponente e all'OCC nominato anche liquidatore.

Verbania, 26/5/2020

Il Giudice
Claudio Michelucci

